



TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
-SEZIONE CIVILE-

Sen V 89/18 av.

n. 328/2011 R. g. a. c.

Rep. 198/18 inf.

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 20.3.2018

Il giudice dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, alle ore 15,40, in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
-SEZIONE CIVILE-

Il Tribunale ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giovanni Pipola, al termine della discussione orale tenutasi all'udienza del 20.3.2018 ha pronunciato mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 328/2011 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del Tribunale di Lagonegro, vertente

TRA

, i

e di

, con sede in

tutti

(Pz) alla contrada:

rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione dall'avv.

ATTORI

E

S.P.A., P. IVA

sede in Crotone

, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e riposta dall'avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti introduttivi e verbali di causa, qui da intendersi per richiamati.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

in proprio e quale legale rappresentante di:



proponavano opposizione contro l'atto di precetto notificato ad iniziativa della s.p.a. per il pagamento della somma complessiva di € 33.641,17; il detto atto di precetto si fondava sul contratto di mutuo fondiario stipulato il 12.3.2003 per atto a rogito del Notaio _____, col quale l'istituto di credito concedeva a _____ di _____ un mutuo di € 72.000,00 con garanzia fideiussoria di _____ oltre che con garanzia ipotecaria avente ad oggetto gli immobili meglio specificati nell'atto di precetto.

A fondamento dell'opposizione gli opposenti deducevano: a) la carenza ab origine di un titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione forzata, poiché il contratto di mutuo in discussione non documentava l'effettiva *traditio* della somma di denaro, la creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica della stessa in favore della parte mutuataria e, di conseguenza, l'esistenza attuale dell'obbligazione restitutoria; e tanto sul presupposto per cui in base all'art. 2 del contratto la somma mutuata veniva costituita in deposito cauzionale infruttifero a favore della banca a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico dei mutuatari e sarebbe stata svincolata solo dopo tale momento; si sarebbe trattato, dunque, di un contratto di mutuo condizionato; b) la simulazione del contratto di mutuo in oggetto, poiché concluso per estinguere passività già in essere, ma senza che il denaro fosse mai stato effettivamente acquisito dai mutuatari e senza l'effettiva estinzione di tali precedenti esposizioni debitorie; il che renderebbe non meritevole di tutela lo scopo perseguito; c) l'illegittimità dell'anatocismo degli interessi di mora, in quanto applicati anche sulle rate già scadute, comprensive quindi degli interessi corrispettivi; con conseguente carenza del requisito della certezza del credito.

L'istituto di credito precettante nel costituirsi eccepiva: a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; b) l'efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo posto a base del precetto intimato: invero, come ricavabile dalla quietanza rilasciata dalla parte mutuataria nel contesto del contratto, la consegna della somma avrebbe creato un titolo autonomo di disponibilità della stessa per la parte mutuataria, non rilevando la successiva riconsegna all'istituto di credito, in quanto volontariamente effettuata, il che documenterebbe l'attualità dell'obbligazione restitutoria; b) l'infondatezza e la genericità delle questioni afferenti alla simulazione del rapporto; c) l'infondatezza della doglianza relativa alla presunta indeterminatezza del credito per l'applicazione illegittima degli interessi passivi

Prodotta documentazione, la causa in assenza di attività istruttoria è stata decisa all'udienza del 20.3.2018, al termine della discussione orale delle parti, mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle motivazioni della presente decisione.

L'opposizione per quanto di ragione deve essere accolta, essendo fondato il primo motivo di doglianza.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione: l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 espressamente esclude dal suo campo di applicazione le controversie relative alle opposizioni esecutive.

Nel merito il nodo centrale della problematica di cui è investito il Tribunale consiste nell'individuare i



caratteri che consentano di attribuire efficacia esecutiva al contratto di mutuo concluso tra le parti e in base al quale è stato intimato l'atto di precetto opposto.

All'art. 1 del contratto le parti hanno convenuto la concessione di un finanziamento di € 72.000,00 e la mutuataria ha espressamente dichiarato di aver ricevuto la somma, rilasciandone quietanza.

L'art. 2 così recita: "La Banca e la Cliente danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, al netto dell'imposta sostitutiva come meglio disciplinata al successivo articolo 9 e della commissione una tantum pari ad Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta virgola centesimi zero), costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico della medesima Cliente dal presente contratto e relativi allegati ...".

I successivi periodi dell'articolo in commento prevedono l'obbligo della parte mutuataria di consegnare alla banca la copia in forma esecutiva del contratto, unitamente alla relazione notarile attestante l'assenza di vincoli sull'immobile sul quale doveva essere iscritta l'ipoteca; i certificati del Tribunale attestanti che la mutuataria e i garanti godevano del pieno e libero esercizio dei diritti; una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi relativi agli immobili oggetto dell'ipoteca.

L'art. 3 prevede che "Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire, con valuta data erogazione, dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente articolo e, fermo peraltro il disposto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo. La Cliente da pertanto disposizione di accreditare all'atto dello svincolo e con valuta data erogazione il netto ricavo del finanziamento sul conto corrente intrattenuto con la Banca".

Si ricava, quindi, che sebbene le parti avessero dato atto in contratto che il denaro era stato consegnato alla parte mutuataria, tuttavia la res era stata immediatamente riconsegnata alla parte mutuante, al fine di essere costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico della parte finanziata.

Orbene, osserva il Tribunale che le esaminate pattuizioni contrattuali, sebbene non consentano di ritenere che il contratto di cui si discorre sia inquadrabile nello schema del contratto di mutuo condizionato, nel quale il perfezionamento del rapporto e la consegna del denaro sono sospensivamente condizionate all'avvenuto adempimento di uno o più obblighi a carico della parte mutuataria; inducono tuttavia a ritenere che il contratto stesso non documenti di per sé l'esistenza attuale dell'obbligazione di restituire la somma finanziata e ciò perché in base al solo contratto non può ritenersi che si sia venuto a creare un titolo autonomo di disponibilità in favore della parte mutuataria, non essendo documentato l'avveramento delle condizioni alle quali è subordinato lo svincolo della somma e quindi il definitivo ingresso del denaro nella sfera giuridica della parte mutuataria.

Giova quindi osservare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte - condiviso da questo Tribunale in altri precedenti -, l'atto ricevuto da notaio, per valere quale titolo esecutivo relativamente all'obbligazione di somma di denaro generata dal negozio in esso documentato, deve rappresentare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e, pertanto, deve contenere l'indicazione degli elementi strutturali essenziali dell'obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva. (cfr. Cass. n. 15219/2005;



cfr. anche nella giurisprudenza di merito Tribunale Latina 21/07/2016; Tribunale Padova, n. 2374/2016, consultabili sul sito internet iusexplorer.it).

Nel caso specifico dei contratti di mutuo è stato affermato che, affinché il contratto abbia efficacia di titolo esecutivo, occorre che esso documenti l'avvenuta consegna del danaro, in difetto della quale non sorge, infatti, l'obbligo restitutorio a carico del mutuatario, con la conseguenza di escludere la natura di titolo esecutivo per il contratto condizionato di mutuo o di finanziamento, atteso che tale secondo contratto, dal quale sorge solo l'obbligo di addivenire alla stipula del successivo atto di erogazione, non documenta di per sé la consegna della somma di denaro (cfr. Tribunale Santa Maria Capua Vetere 29/10/2013, edita sul sito internet iusexplorer.it).

In adesione all'indirizzo ermeneutico anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di merito a proposito del contratto condizionato di mutuo – ipotesi che col caso di specie condivide la ratio di fondo -, va, quindi, affermato che tale tipologia negoziale di per sé non documenta l'esistenza attuale dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata, e, pur se stipulato con atto pubblico notarile, non può essere utilizzato come titolo esecutivo dall'istituto di credito mutuante che intenda procedere ad esecuzione forzata, in quanto difetta dei requisiti previsti dall'art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c.: tale tipologia contrattuale, in particolare, non documentata l'avvenuta "traditio" della somma di danaro necessaria a considerare perfezionato il contratto di mutuo, che ha pur sempre natura reale, si da non consentire di ritenere esigibile l'obbligazione di restituzione della somma mutuata (cfr. Tribunale Roma, sez. IV, 13/05/2015; Tribunale Padova, n. 2374/2016, citata; Tribunale Potenza n. 868/2016; Tribunale Arezzo n. 465/2016, tutte pubblicate sul sito internet iusexplorer.it; Cass. n. 477/1983).

Non è certamente revocabile in dubbio che il mutuo sia un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario (cfr. tra le tante Cass. n. 2483/2001 e Cass. n. 14/2011). In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà: la Suprema Corte, in alcun modo disconoscendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che, quindi, si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, quale indefettibile elemento costitutivo, non intende la consegna di cui si discorre esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica; pertanto, equivalente all'acquisizione della disponibilità materiale del denaro è l'acquisizione della disponibilità giuridica di esso, alla quale si accompagna la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutate da parte del finanziatore. "Va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della



medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14)" (in tali termini Cass. n. 17194/2015).

Pertanto, occorre compiere un'indagine al fine di verificare la realtà del contratto di mutuo e quindi, di valutare la sua idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, considerando che, al di fuori delle ipotesi di mutuo condizionato imposte dalla legge, accanto all'ipotesi in cui all'interno del contratto stesso di mutuo le parti si diano reciprocamente atto che la somma oggetto del mutuo è stata consegnata dal mutuante al mutuatario, specificando le modalità di tale consegna, può verificarsi l'evenienza in cui le parti prevedano che la somma mutuata rimanga nella disponibilità del soggetto finanziatore, sino all'adempimento di una serie di obbligazioni a carico del mutuatario, per poi addivenire alla redazione e sottoscrizione di un apposito atto di erogazione e quietanza, o di semplice quietanza a saldo, che è formalmente autonomo e distinto rispetto al mutuo, talvolta neppure contestuale alla sua conclusione, ma di poco successivo, in quanto posto in essere, ad esempio, dopo il perfezionamento delle formalità ipotecarie: secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, per poter verificare se il mutuo abbia o meno natura reale, esso non può essere considerato atomisticamente, ma deve essere interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro a favore del mutuatario, mediante la contestuale perdita della disponibilità da parte del mutuante (cfr. Cass. n. 17194/2015, citata, che ha elaborato il seguente principio di diritto: "Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge").

Nel caso di specie va ribadito che la riconsegna della somma di denaro dalla parte mutuataria al finanziatore, la sua costituzione in deposito cauzionale infruttifero a favore della banca e a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni, la previsione dello svincolo della somma solo dopo essersi verificato tale adempimento e la richiesta della parte mutuataria di disporre - di conseguenza - l'accredito sul proprio conto corrente testimoniano inequivocabilmente dell'intento delle parti di non consentire alla mutuataria di poter liberamente disporre del denaro finanziato sin dal momento della conclusione del contratto, differendo quindi la costituzione del titolo autonomo di disponibilità giuridica solo ad un momento successivo e solo dietro intermediazione della banca finanziatrice: la somma di denaro è quindi solo apparentemente entrata nel patrimonio della parte mutuataria.

Da quanto detto consegue anche che il contratto di mutuo in esame non documenta l'esistenza attuale e certa dell'obbligazione di restituire la somma finanziata nelle forme prescritte dalla legge per i titoli esecutivi che non hanno origine giudiziale e per tale motivo non costituisce valido titolo esecutivo per difetto dei



requisiti di cui all'art. 474 c.p.c..

Del resto, non risulta che la definitiva consegna del denaro sia stata documentata con le stesse forme prescritte dalla medesimo art. 474 c.p.c., ovvero mediante una quietanza o altro atto negoziale integrativo dell'originario contratto stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per tali motivi l'opposizione va accolta e per l'effetto dichiarato che la convenuta opposta non ha valido titolo per procedere ad esecuzione forzata ai danni degli opposenti.

Gli ulteriori motivi di doglianza svolti dagli opposenti sono infondati e non meritano accoglimento.

Quanto alla dedotta simulazione del contratto, l'intento simulatorio non può affatto ricavarsi dalla sola finalità di estinzione di precedenti passività; né l'illiceità dello scopo può essere ravvisata nel presunto intento dell'istituto finanziatore di costituire una garanzia ipotecaria. In proposito, giova ricordare, in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, che ove si deduca che l'erogazione di un mutuo ipotecario non sia destinata a creare una effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto non assistito da garanzia, gli schemi logici astrattamente ed alternativamente applicabili alla fattispecie possono essere diversi. Anzitutto, è possibile il riferimento al procedimento negoziale indiretto per conseguire l'estinzione del precedente debito; in secondo luogo, è possibile seguire lo schema logico della simulazione se le parti avevano inteso munire di prelazione ipotecaria il preesistente debito, in realtà non estinto, nell'ipotesi in cui il mutuo non sia stato effettivamente voluto; infine, può trattarsi di una novazione, ovvero della sostituzione alla precedente obbligazione di una nuova obbligazione assistita da garanzia (cfr. Cass. n. 4069/2003).

Quanto all'illegittima applicazione degli interessi moratori, tale da determinare un fenomeno anatocistico e la complessiva indeterminatezza del credito, in quanto applicati cumulativamente sulle rate di mutuo scadute comprensive anche della quota di interessi corrispettivi, questo Giudice ritiene di non potere condividere la prospettazione degli opposenti. In primo luogo, si rileva che tale meccanismo contabile di sommatoria dei due tassi di interesse non è oggetto di espressa previsione contrattuale: difatti, all'art. 6 del contratto si prevede che in caso di ritardo nel pagamento e di risoluzione del contratto è dovuto dalla mutuataria "un interesse di mora pari la tasso applicato sull'operazione aumentato di un punto percentuale", con espressa esclusione della capitalizzazione periodica. È evidente, quindi, che il contratto prevede un autonomo meccanismo di determinazione del tasso di interesse moratorio.

Secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e moratori esclude qualsiasi ipotesi di cumulo: ed invero, la tesi contraria non sembra trovare alcun avallo nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è limitata ad affermare il principio più volte ribadito, secondo cui la regola di cui all'art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, ovvero sia quelli corrispettivi che quelli moratori; la Cassazione si è limitata ad affermare il principio secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della Legge n. 108 del 1996, essendo necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. secondo l'orientamento

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'SP'.



assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e moratori esclude qualsiasi ipotesi di cumulo: ed invero, la tesi contraria non sembra trovare alcun avallo nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è limitata ad affermare il principio più volte ribadito, secondo cui la regola di cui all'art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, ovvero sia quelli corrispettivi che quelli moratori; la Cassazione si è limitata ad affermare il principio secondo cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della Legge n. 108 del 1996, essendo necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio, senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria dei due tassi. La verifica del rispetto del tasso soglia anti-usura, quindi, deve essere compiuta in maniera autonoma e separata con riguardo alle due categorie di interessi (cfr. Tribunale Treviso, Sez. II, n. 371 del 2016, disponibile sul sito ilcaso.it; Tribunale Torino, Sez. VI, sentenza del 27.04.2016.; Tribunale Bologna, sez. IV, n. 20802 del 2016, sul sito ilcaso.it; Tribunale Padova, Sez. II, sentenza del 10.03.2015, sul sito iusexplorer.it; Tribunale Milano sentenza del 12.2.2015 e sentenza del 3.12.2014; Tribunale Cremona, ordinanza del 30.1.2014).

Nel contratto di mutuo il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto; in proposito, è stato detto che questi ultimi hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale, di predeterminazione, in via preventiva e forfettaria, del danno derivante dal ritardo imputabile al mutuatario, solo eventuale, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi.

“Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro” (Tribunale Torino, Sez. VI, sentenza del 27.04.2016): la giurisprudenza, difatti, con orientamento condiviso, ritiene che non sia corretto sostenere la tesi per cui il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio, trattandosi, difatti, di tassi previsti in via alternativa e che in via alternativa possono avere applicazione: il tasso di mora ha un'autonoma funzione di penalità del fatto, imputabile al mutuatario, e solo eventuale, per il ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza; del tutto diversa è la funzione degli interessi corrispettivi, che hanno unicamente uno scopo di remunerazione. Anche la base di calcolo per l'applicazione del tasso corrispettivo è profondamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso corrispettivo si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata, nonché, dopo la risoluzione del contratto, sulla sola sorte capitale al netto degli interessi (cfr. Tribunale Bologna, sez. IV, 06/09/2016, n. 20802).



È stato, in particolare, sostenuto che dal punto di vista causale e funzionale, mentre gli interessi corrispettivi hanno la sola funzione di remunerazione per l'impiego del denaro, gli interessi moratori hanno una funzione complessa, analoga a quella della clausola penale (del resto, l'art. 1224 c.c. considera gli interessi moratori come una tipologia di clausola penale), di predeterminazione del danno derivante dal ritardo, che si aggiunge alla funzione remuneratoria propria degli interessi corrispettivi nella fase fisiologica del rapporto.

Proprio a causa della suddetta doppia componente funzionale - remuneratoria e di predeterminazione del danno da ritardo ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla perdita dell'interesse corrispettivo, già dovuto nella fase fisiologica del rapporto - la misura degli interessi di mora convenzionali è, di norma, sempre superiore a quella degli interessi corrispettivi.

Occorre, quindi, prendere atto del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento (cfr. Tribunale Lanciano, sez. II, 14/03/2016, n. 127; cfr. con orientamento conforme Tribunale Treviso, ordinanza del 9.12.2014, sul sito ilcaso.it).

Per tali motivi il motivo di opposizione in esame non merita accoglimento.

Quanto alla liquidazione delle spese di lite, va dato atto della recente introduzione del Decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 2.04.2014) il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la sua entrata in vigore. Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che l'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data di liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa (Cass. SS.UU. 12.10.2012 n. 17406; Cass. 28.09.2012 n. 16581).

Nel caso di specie le spese di lite, liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri medi dettati dalle Tabelle allegate al richiamato D.M. n. 55/2014 con riferimento al valore della controversia, con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase istruttoria, stante il mancato raccoglimento delle prove, e per la fase decisionale, stante il mancato deposito di note conclusive da parte degli oppositori, sono poste a carico della parte soccombente per il 50%; con compensazione del rimanente 50% in ragione della soccombenza parziale degli attori; e con compensazione delle spese relative alla fase di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria



domanda o eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

1. Accoglie parzialmente e per quanto di ragione l'opposizione proposta da _____, in proprio e quale legale rappresentante di _____ e _____ contro l'esecuzione promossa dalla _____ S.P.A.;
2. Per l'effetto, dichiara che la _____ non ha diritto di procedere in via esecutiva contro _____ in proprio e quale legale rappresentante di _____ sulla base del contratto di mutuo fondiario stipulato il 12.3.2003 per atto a rogito del Notaio _____
3. Rigetta per il resto l'opposizione;
4. Compensa le spese relative alla fase di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
5. Condanna la _____ S.P.A. al rimborso in favore di _____ in proprio e quale legale rappresentante di _____ del 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via definitiva nella somma complessiva di € 2.892,00, di cui € 386,75 per spese ed € 2.505,25 per compensi, oltre Iva e C.p.a., se dovute come per legge; nonché rimborso forfettario spese generali, come per legge;
6. Compensa le spese di lite per il 50% rimanente.

Così deciso in Lagonegro, il 20 marzo 2018.

IL GIUDICE

Giovanni Pignola
Giovanni Pignola